

STATUTO della

“Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto”

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art.1) - Denominazione e durata

E' costituita una associazione denominata Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (nel seguito, l'“Associazione”).

L'Associazione è una libera associazione, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli articoli 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

art.2) - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Corso Europa n.13.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie o rappresentanze anche in altre località in Italia e/o all'estero.

art.3) - Scopi

L'Associazione si propone di rafforzare e valorizzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana. In particolare, l'Associazione persegue, in uno spirito di collegialità e di mutua condivisione, valori di qualità, di tradizioni e di conoscenza e promuove sul territorio nazionale e all'estero i prodotti italiani e il Made in Italy anche attraverso l'interscambio di esperienze e risorse e la formazione delle nuove generazioni.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione si propone (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di:

- sostenere, coerentemente con le proprie finalità, le azioni delle Istituzioni volte alla valorizzazione e alla promozione della cucina italiana quali, a titolo esemplificativo, il “Forum della cucina italiana”, organizzazione permanente di lavoro e confronto fra le esperienze dell'alta cucina di qualità italiana e le principali istituzioni interessate; il “Food Act”, piano di azioni per la valorizzazione della cucina italiana; il “Piano di internazionalizzazione” del Governo identificato, tra l'altro, con il segno unico distintivo “The Extraordinary Italian Taste”; il protocollo d'intesa per la valorizzazione all'estero della cucina italiana di alta qualità sottoscritto in data 15 marzo 2016 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- rafforzare la cultura e la consapevolezza delle potenzialità del patrimonio agroalimentare italiano, organizzando incontri, conferenze, convegni, corsi, manifestazioni, seminari di studio, dibattiti e coinvolgendo in tal senso le Istituzioni e soggetti nazionali europei e internazionali per la costruzione di un messaggio coordinato, mettendo a disposizione le proprie capacità e conoscenze;

- facilitare gli scambi, le relazioni e i contatti tra chi opera nella ristorazione italiana sul territorio nazionale e chi all'estero;
- promuovere la conoscenza e la cultura delle eccellenze agroalimentari italiane, in particolare quelle riconosciute dai sistemi di tutela pubblici (Dop, Igp, stg, biologico, Doc, Docg, Igt, Pat) e altri nomi come "Presidi di Slow Food", attraverso un utilizzo che sia anche aderente ai valori della Dieta Mediterranea;
- favorire le potenzialità del rapporto tra la cultura enogastronomica e quella turistica, anche attraverso l'utilizzo e la promozione dei prodotti agroalimentari delle realtà locali, impiegati nella cucina di qualità;
- studiare e promuovere percorsi di riconoscimento che tutelino il consumatore e permettano uno sviluppo del settore orientato da politiche nazionali e/o regionali di promozione di qualità, trasparenza e tipicità dei prodotti;
- valorizzare il rapporto tra cucina e cultura, identità, educazione e condivisione, attraverso la promozione di iniziative quali l'educazione alimentare nelle scuole, la promozione della sostenibilità ambientale, la lotta agli sprechi alimentari, il rispetto del cibo, la valorizzazione culturale della cucina italiana;
- favorire la continuità di progetti di assistenza agli indigenti e ai meno abbienti, anche se già avviati, anche attraverso strumenti che facilitino l'accessibilità dei prodotti agroalimentari di qualità;
- istituire borse di studio a favore di studenti di ogni ordine e grado, che si siano distinti nella ricerca nel settore agroalimentare ovvero in quello della ristorazione e conferire riconoscimenti;
- promuovere attività di formazione dedicata sia agli Associati sia alle nuove generazioni di cuochi interessati a diventare ambasciatori della cucina italiana di qualità;
- porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale, esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative senza scopo di lucro.

PATRIMONIO

art.4) - Fondo Comune dell'Associazione

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni conferiti in sede di costituzione dell'Associazione, quali risultano dall'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- d) da donazioni, legati, lasciti.

art.5) - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dagli eventuali redditi dei beni patrimoniali;

- c) dalle erogazioni e contributi corrisposti da amministrazioni ed enti pubblici o da soggetti privati, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
- d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e di iniziative di cui all'art. 3;
- e) da ogni altra eventuale entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'Associazione.

ASSOCIATI

art.6) - Associati

Possono fare parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che si dedichino (o si siano dedicati) professionalmente ad attività connesse con la cucina italiana, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cuochi, i pasticceri, i fornai, i pizzaioli, il personale di sala, etc., che si siano distinti per particolari attività meritorie e/o che abbiano svolto attività di sostegno nei confronti degli operatori menzionati.

art.6 bis) - I membri dell'Associazione si suddividono in:

- a) **Associati Fondatori:** sono (i) tutti coloro che sono intervenuti nell'Atto Costitutivo e che hanno contribuito a insediare il primo Consiglio Direttivo e (ii) coloro che, pur non essendo intervenuti nell'Atto Costitutivo dell'Associazione, chiedano di essere ammessi all'Associazione e siano elencati nell'Allegato A dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e (iii) coloro che siano ammessi nella Associazione e accettati, successivamente alla data dell'Atto Costitutivo e sino al 31 dicembre 2016, dagli Associati Fondatori e inseriti con la qualifica di Fondatori nel Libro da istituirsi degli Associati Fondatori;
- b) **Associati Ordinari:** sono le persone fisiche o giuridiche la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita;
- c) **Associati Onorari:** può essere proclamato Associato Onorario la persona fisica che, in relazione alla fattiva opera di impulso e sostegno per la costituzione dell'Associazione nonché di raccordo delle diverse attività propedeutiche alla realizzazione del presente statuto, sia ritenuta meritevole di tale nomina dal Consiglio Direttivo. Non riceve compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate;
- d) **Associati Benemeriti:** possono essere proclamati Associati Benemeriti persone fisiche e/o giuridiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si siano distinte per particolari attività svolte e siano ritenuti meritevoli di tale nomina dal Consiglio Direttivo.

art.6 ter) - Ammissione degli Associati

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, fermo quanto altro previsto all'art. 6, sono necessari i seguenti requisiti, concorrenti fra loro:

- a) la condivisione degli scopi e dei valori associativi descritti nel precedente art. 3 e, con riferimento alle persone giuridiche, il perseguimento di un oggetto sociale coerente con tali scopi e valori;
- b) la buona condotta civile e morale, in conformità ai valori perseguiti dall'Associazione;

- c) il versamento della quota associativa determinata dall'Assemblea, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

L'ammissione degli Associati Onorari e degli Associati Benemeriti avviene su proposta di almeno 2 (due) Associati Fondatori e con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione degli Associati Ordinari avviene su proposta di almeno un Associato Fondatore e previa presentazione della domanda di ammissione, sottoposta a deliberazione del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione è presentata al Presidente dell'Associazione in conformità al modello predisposto dall'Associazione, cui vanno allegati i seguenti documenti:

- a) autocertificazione dell'assenza di condanne penali, ancorché inflitte all'esito del primo grado di giudizio;
- b) autocertificazione dell'assenza di carichi pendenti;
- c) curriculum vitae per le persone fisiche e visura storica per le persone giuridiche.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con facoltà di disporre ulteriori accertamenti dei requisiti richiesti.

Contro il rigetto dell'ammissione è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego ai sensi dell'art. 30.

L'ammissione all'Associazione comporta l'integrale accettazione dello Statuto e, se adottati, del codice di condotta e dei regolamenti dell'Associazione.

art. 6quater) - Terzi Sostenitori

Qualunque persona fisica o giuridica che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intenda favorirla per la realizzazione delle finalità che essa persegue, potrà elargire in favore della stessa liberalità, contributi economici e donazioni, nonché prestazioni intellettuali volte al conseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare i contributi e ogni altro atto di liberalità che i Terzi Sostenitori intendano effettuare a favore dell'Associazione.

I Terzi Sostenitori hanno diritto di ricevere, se richiesta, informativa sull'attività associativa.

Resta inteso che i Terzi Sostenitori non diverranno parte dell'Associazione, né saranno considerati alla stregua di Associati.

art.7) - Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto e, se adottati, del codice di condotta e dei regolamenti dell'Associazione;
- b) a prestare gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) a mantenere, per tutto il corso del rapporto associativo, un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti degli Associati e conforme ai valori perseguiti dall'Associazione. Essi devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da ledere la reputazione e la dignità dell'Associazione e degli altri Associati, ovvero da essere incompatibili con la qualità di Associato;
- d) a seconda della categoria di appartenenza, al pagamento all'atto dell'iscrizione e all'inizio di ciascun anno entro il termine del 28 (ventotto) febbraio della quota associativa, così come fissata di volta in volta dall'Assemblea. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Gli Associati Onorari, in quanto autorizzati dal Consiglio Direttivo, singoli Associati Benemeriti, saranno esonerati dall'obbligo del versamento della quota associativa. Solo gli Associati in regola con il versamento della quota associativa potranno intervenire e votare in Assemblea e accedere alle cariche sociali.

In generale, gli Associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli Associati.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

art.8) - Diritti degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo della quota associativa versata, salvo che abbiano agito in nome e per conto dell'Associazione stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 cod. civ.

Gli Associati hanno diritto di ricevere, se richiesta, informativa sull'attività associativa. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

art.9) - Cessazione della qualità di Associato

La qualità di Associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo;
- per provvedimento di esclusione; in questo caso, l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo all'esito del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 9ter.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta, inclusi gli eventuali specifici incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ai sensi dell'art. 22 lett. m) e dell'art. 24, lett. e). La presente disposizione troverà altresì applicazione anche in caso di sospensione disciplinare comminata ai sensi dell'art. 9ter.

art. 9bis) - Recesso

Gli Associati possono recedere in ogni momento, a mezzo raccomandata a. r. inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, con un preavviso minimo di 3 mesi e con efficacia dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo alla data in cui sia decorso il preavviso.

Il recedente sarà comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso e non avrà diritto al rimborso della quota associativa già versata, di eventuali conferimenti effettuati in favore dell'Associazione e, comunque, non avrà diritto alcuno sul Patrimonio dell'Associazione stessa.

art. 9ter) - Procedimento disciplinare

In caso di violazione dell'Associato ai doveri di cui all'art. 7, lo stesso potrà essere sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento, consistente nel semplice richiamo scritto;
- b) sospensione dall'Associazione per un periodo fino a un massimo di 3 (tre) anni;

c) esclusione.

Il procedimento disciplinare si svolge come segue:

- a) quando ha avuto notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Consiglio Direttivo, nel caso in cui non ritenga che la notizia sia *prima facie* infondata, apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;
- b) il Consiglio Direttivo, esaminato il rapporto del relatore e in contraddittorio con l'Associato, delibera la sanzione disciplinare ritenuta più congrua tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione accertata;
- c) le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate;
- d) la sanzione disciplinare comminata viene comunicata all'Associato con raccomandata a. r. da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione e, nei soli casi di sospensione o di esclusione, trascorsi i termini di irrevocabilità, essa viene resa nota a tutti gli Associati mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 30 che segue, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, le cui decisioni, da assumersi ai sensi dell'art. 30, ultimo comma, sono definitive e vengono comunicate senza indugio, oltre che all'Associato, al Consiglio Direttivo per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art.10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Presidente Onorario;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Revisori;
- h) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

art.11) L'Assemblea degli Associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per deliberare sugli argomenti elencati all'art. 13.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati, purché tale richiesta venga corredata di un'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno.

art.12) Le Assemblee sono convocate, anche al di fuori della sede legale purché in Italia, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito a ogni Associato a mezzo

lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

art.13)

L'Assemblea:

- a) nomina il Presidente;
- b) nomina il Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- d) approva il bilancio e il programma dell'attività per il nuovo esercizio e il preventivo delle spese;
- e) detta gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- f) proclama i Presidenti Onorari;
- g) delibera la quota associativa annuale;
- h) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- i) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio;
- j) delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza di altri organi associativi e/o sulle altre materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza degli Associati intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nel computo dei voti favorevoli e contrari, le eventuali astensioni conterranno sempre come voti contrari.

Ciascun Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta che, per essere valida, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Ogni Associato non può essere portatore di più di 2 deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (e.g. audioconferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario Generale ovvero, in sua assenza, il soggetto verbalizzante.

art.14) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dagli intervenuti, assistito dal Segretario Generale ovvero, in sua assenza, dal soggetto nominato dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero, in sua assenza, dal soggetto nominato dall'Assemblea.

art.15) Le votazioni delle Assemblee avvengono sempre in modo palese, tranne per alcuni particolari casi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea tra gli Associati con le modalità previste dall'art. 13; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili anche più volte.

art. 17) Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

Resta inteso che qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero organo e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

art.18) La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

art.19) Il Consiglio Direttivo è convocato, anche al di fuori della sede legale, sia in Italia, sia all'estero, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (e.g. audioconferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario Generale ovvero, in sua assenza, il soggetto verbalizzante. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel computo dei voti favorevoli e contrari, le eventuali astensioni conterranno sempre come voti contrari.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero, in sua assenza, dal soggetto verbalizzante.

art.20) I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario d'ufficio e senza necessità di una deliberazione *ad hoc* né dell'Assemblea, né del Consiglio Direttivo o di altro organo.

art.21) Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di quattro volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, purché tale richiesta venga corredata di un'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dagli intervenuti.

art.22) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, a titolo meramente esemplificativo, quelli di:

- a) dirigere e amministrare l'attività dell'Associazione e perseguire il conseguimento degli scopi dell'Associazione in conformità allo Statuto e agli indirizzi e alle direttive stabilite dall'Assemblea;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati e adottare i provvedimenti disciplinari;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; deliberare l'eventuale accettazione dei contributi e delle donazioni da parte dei Terzi Sostenitori; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione e gestire il Fondo Comune dell'Associazione in conformità alle direttive dell'Assemblea;
- g) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Collegio dei Proviviri;
- h) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento e anche mediante prestazione di garanzie in favore

proprio o di altri soggetti sempre senza scopo di lucro e nel rispetto delle finalità dell'Associazione;

- i) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- l) costituire e/o aderire ad associazioni temporanee, joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- m) conferire incarichi e nominare procuratori speciali per la gestione di singoli affari, per la realizzazione degli scopi statutari;
- n) promuovere, organizzare, partecipare a eventi (seminari, giornate di studio, convegni, nazionali e internazionali ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- o) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p) proporre all'Assemblea la proclamazione del Presidente Onorario;
- q) deliberare l'eventuale esonero degli Associati Benemeriti dal pagamento della quota associativa;
- r) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto o dalla legge espressamente demandata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica sulle seguenti materie:

- a) esclusione degli Associati;
- b) proclamazione degli Associati Onorari e Benemeriti;
- c) provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9ter;
- d) proposte di modifica dello Statuto;
- e) eventuale adozione e modifica del codice di condotta, sentito il Collegio dei Probiviri;
- f) acquisto da parte dell'Associazione di beni mobili di valore superiore a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) o di beni immobili, previa autorizzazione per l'acquisto di beni immobili da parte dell'Assemblea.

CARICHE SOCIALI

art.23) Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, se non sono stati nominati dall'Assemblea e tra gli Associati il Segretario Generale.

Gli Associati decadono dalle cariche associative alla scadenza del mandato, in caso di sospensione disciplinare comminata ai sensi dell'art. 9ter, ovvero immediatamente qualora vengano meno i requisiti indicati all'art. 6ter, quarto comma, lettere a) e b) ovvero, infine, in caso di cessazione della qualità di Associato.

PRESIDENTE

art.24) Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) presiede l'Assemblea;

- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione in conformità agli indirizzi e alle direttive deliberati dall'Assemblea;
- d) dispone di ogni più ampio potere per la gestione dell'Associazione nei limiti dello Statuto;
- e) può nominare procuratori speciali per la gestione di singoli affari, i quali avranno l'obbligo di riferire e rendere conto del loro operato al Presidente;
- f) non riceve compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

PRESIDENTE ONORARIO

art.24 bis) La carica di Presidente Onorario è proposta dal Consiglio Direttivo per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi e proclamata dall'Assemblea. [Il Presidente Onorario non deve necessariamente essere un Associato.

Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, né altri poteri. Può tuttavia partecipare alle Assemblee e, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, salvo che non sia legittimato nell'Assemblea in quanto Associato.

E' interpellato su questioni di particolare importanza.

La carica di Presidente Onorario ha durata illimitata.

Il primo Presidente Onorario è nominato dagli Associati Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

Il Presidente Onorario non riceve compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

VICEPRESIDENTE

art.24 ter) Il Vice Presidente, in caso di impedimento sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 24 e rappresenta anch'esso legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Vice Presidente non riceve compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

SEGRETARIO GENERALE

art.25) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile anche più volte.

A lui competono:

- a) la redazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente;
- b) se delegate dal Consiglio Direttivo e sempre nell'ambito dei limiti e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo stesso e/o dall'Assemblea, le operazioni di pagamento e incasso sui conti correnti dell'Associazione;

c) tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo per conto dell'Associazione: a titolo meramente esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, adeguamento al D.Lgs. 196/03, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura, etc.

Il Segretario Generale si potrà avvalere di una segreteria tecnica.

Il Segretario Generale non riceve compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

COLLEGIO DEI REVISORI

art.26) L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, iscritti all'Albo dei Revisori legali ed elegge tra loro un Presidente.

Al Collegio dei Revisori spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
- b) redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- c) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I Revisori partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e su alcune materie di interesse anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori non ricevono compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

BILANCIO

art.27) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione e all'approvazione del progetto di bilancio, del programma dell'attività e del preventivo delle spese per il nuovo esercizio, da presentare per l'approvazione all'Assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

art.28) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il progetto di bilancio e il programma dell'attività per il nuovo esercizio e il preventivo delle spese verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

art.29) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art.30) Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra non Associati.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche più volte. La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto.

I membri effettivi nominano tra loro un Presidente.

Qualora per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio dei Probiviri, si intende decaduto l'intero organo e il Consiglio Direttivo dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Collegio.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) delibera in via definitiva sui casi di mancata ammissione dei nuovi Associati;
- b) delibera in via definitiva sulle sanzioni disciplinari da comminarsi ai sensi dell'art. 9ter;
- c) svolge funzioni conciliative in relazione a eventuali controversie fra gli Associati o fra gli stessi e l'Associazione;
- d) formula proposte al Consiglio Direttivo sull'adozione e sulla modifica del codice di condotta, se adottato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere assunte a maggioranza dei suoi componenti e delle riunioni viene redatto verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di volta in volta designato, è conservato nell'archivio dell'Associazione.

LIQUIDAZIONE

art.31) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del Patrimonio. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Il Patrimonio, in qualunque caso, non potrà essere assegnato agli Associati, ma dovrà essere devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

art.32) Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione, ovvero fra Associati, avente a oggetto rapporti associativi e che non sia risolta in via conciliativa dal Collegio dei Probiviri, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. Il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

RINVIO

art.33) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.